

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3584

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARATTIN, BOSCHI, UNGARO, FERRI, TOCCAFONDI, NOJA, VI-  
TIELLO, LIBRANDI, MOR, MORETTO, FREGOLENT, GIACHETTI, OC-  
CHIONERO, ANNIBALI, GADDA, ANZALDI, DEL BARBA, MIGLIORE,  
COLANINNO, ROSATO, MARCO DI MAIO, PAITA, NOBILI, D'ALESSANDRO, FASSINA, ANGIOLA, MARTINCIGLIO, ROMANIELLO, PA-  
STORINO, FRAGOMELI, BURATTI, CIAGÀ, SANI, CATTANEO, MAR-  
TINO, CILLIS**

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di destinazione alla riduzione della pressione fiscale delle risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari

*Presentata il 2 maggio 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riduzione della pressione fiscale attraverso la lotta all'evasione e l'incremento della propensione all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti rispondono pienamente a un'idea di fiscalità sana, sostenibile e improntata alla crescita economica. Si tratta di un'impostazione che incontra da sempre ampio consenso, sia all'interno del panorama politico sia in quello della dottrina economica, e che ri-

sulta ampiamente condivisa all'interno della società civile, quale presidio generale di efficacia e buon andamento del patto fiscale e sociale.

La legislazione vigente prevede che le risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo siano destinate a interventi in materia di riforma del sistema tributario, in vista della riduzione della pressione fiscale. Sono stabiliti due criteri

per definire l'entità di tali risorse. Il primo criterio (dettato dall'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) attiene al metodo da impiegare per determinare la natura strutturale o permanente delle maggiori entrate derivanti dall'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Il secondo criterio (enunziato dal comma 5 del medesimo articolo) ha contenuto procedurale, in quanto è previsto che, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento medesimo, da destinare alla suddetta finalità. Le maggiori entrate aventi natura permanente vengono valutate dalla commissione incaricata di redigere la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Tuttavia, mentre il primo criterio rappresenta un'obiettivo verifica del carattere permanente delle maggiori entrate rilevate, il secondo — di fatto — costituisce una condizione aggiuntiva non collegata all'emersione già verificata.

Prevedere, infatti, che nell'anno in corso la Nota di aggiornamento debba comunque registrare un incremento di entrate tendenziali (rispetto al Documento di economia e finanza dello stesso anno) di importo pari

o superiore alle maggiori entrate già verificate in virtù del soddisfacimento della prima condizione equivale, nei fatti, a richiedere la duplicazione di tali maggiori entrate.

Oltretutto, qualora il Documento di economia e finanza dell'anno in corso registri comunque un incremento delle entrate tendenziali, la condizione dettata dal citato comma 5 diventa nei fatti ancor più difficile da soddisfare.

La disciplina vigente rende quindi, nella pratica, del tutto aleatorio il legame tra il verificarsi di un aumento strutturale del gettito, dovuto al miglioramento dell'adempimento spontaneo, e la destinazione di quel gettito al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 178 del 2020 per alimentare interventi di riduzione della pressione fiscale. Si tratta, invece, di un legame che è fondamentale per rinsaldare il patto sociale sopra richiamato.

La presente proposta di legge consiste di un solo articolo il quale modifica il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, allo scopo di rimuovere la condizione che impone il verificarsi di un incremento delle entrate tendenziali nel periodo che intercorre tra il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento dell'anno in corso.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: « Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica l'importo delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, determinato ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2 ».



\*18PDL0184280\*